|  |  |
| --- | --- |
|  | COBAS - Comitati di Base della Scuolasede nazionale: viale Manzoni, 55 - 00185 Romatel 0670452452 - tel/fax 0677206060sito: www.cobas-scuola.it - PEO: mail@cobas-scuola.orgPEC: esecutivonazionale@pec.cobas-scuola.eu |

**OPZIONE METODOLOGICA MINORITARIA SU “SU LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO E PIATTAFORME”**

Al Dirigente Scolastico

Al Collegio Docenti

……………………

**Oggetto: opzione metodologica minoritaria su “su libertà di insegnamento e piattaforme”**

I sottoscritti docenti, in merito al punto ……. all'O.d.G in discussione nel Collegio dei docenti convocato in data ……….

**VISTO CHE**

- l’art. 33 della Costituzione Italiana sancisce che “*L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi*.”

- l’art. 1 del DL 297/1994 al comma 1 ribadisce che “*Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente*”, al comma 2 che “*L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni*” e infine al comma 3 che “*E’ garantita l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca*.”

- l’art. 1 Comma 14 della legge 107/2015 che modifica l'articolo 3 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1999, n. 275 afferma che : “*Il piano [triennale dell'offerta formativa, PTOF] è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire”*

- il Decreto Legge n. 22 che norma le "*misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato*", al comma 3, dell'art. 2 afferma che "*in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione*".

**-** che dal d.lgs. n. 165/2001 fino alla legge n. 107/2015 tutte le leggi o atti aventi forza di legge prevedono che i poteri del dirigente scolastico sono esercitati nel rispetto delle competenze degli organi collegiali;

**-** l’art. 7 del T.U. assegna al Collegio dei docenti *“potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto [...] Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente”*;

**-** nel d.l. n. 6/2020 non si rinvengono deroghe a tali previsioni legislative;

*-* il D.L. “Cura Italia” 17 marzo 2020, n. 18 all’articolo n.73 prevede dal 24 aprile che “*Le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all’articolo 40 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile1994, n..297”* ma solo a condizione che:” *siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute”*

**RITENUTO CHE**

- Le modalità di svolgimento della didattica a distanza non possono essere imposte: i docenti sono liberi di scegliere le diverse modalità e tecniche e i tempi che ritengono più opportuni.

-La didattica a distanza, come dimostrato in questo periodo di emergenza, aumenta o crea ulteriori differenze sociali, che invece la scuola deve rimuovere ai sensi dell’art 3 della Costituzione;

- esiste il rischio di standardizzare, omologare i processi educativi

- attualmente è in corso un dibattito che riguarda la tutela dei soggetti fruitori delle piattaforme, prevalentemente minorenni, rispetto ai fornitori di servizi che divengono proprietari di una enorme quantità di dati sensibili determinando una mancanza di sicurezza rispetto alle norme di tutela della privacy col rischio che questi dati possano servire per profilazione e marketing;

- questi strumenti della DAD rischiano di ridurre la molteplice varietà dei significati che il linguaggio corporeo, visivo e parlato offre alla relazione educativa e all’apprendimento, riducendo la conoscenza a un algoritmo; controllano e condizionano il comportamento e l’apprendimento individuale attraverso la omologazione dei gesti nell’uso delle procedure e delle applicazioni.

Tutto ciò premesso i sottoscritti, avvalendosi dell’opzione metodologica di gruppo minoritario ai sensi della Legge n. 107/2015, art. 1, comma 14 (ex art. 3 del Dpr. 275/99)

**DICHIARANO**

di essere consapevoli dell’importanza di continuare a mantenere il contatto educativo con gli studenti e le studentesse e si impegnano, limitatamente alla durata dell’emergenza COVID19 caratterizzata dall’impossibilità di attuare la regolare didattica in presenza, ad assicurare l’attività didattica a distanza nelle tempistiche, nelle forme e con le metodologie che riterranno opportune, utilizzando le piattaforme e gli strumenti informatici e tecnologici che riterranno più consoni a tale attività, per garantire il diritto all’istruzione e per continuare a contribuire al percorso di crescita umana e culturale degli studenti e delle studentesse, nel pieno rispetto dalla libertà di insegnamento, come sancito dalla Costituzione.

**Li………………….**

**Firme**